REGOLAMENTO (CEE) N. 1171/81 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77, per quanto concerne la riscossione del prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella campagna lattiera 1981/1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 857/81 [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che il tasso generale del prelievo di corresponsabilità applicabile nella campagna lattiera 1981/1982 è fissato al 2,5 % del prezzo indicativo del latte valevole per detta campagna e che il tasso ridotto riscosso nei limiti di un quantitativo annuo di 60 000 chilogrammi per produttore nelle zone svantaggiate ammonta pertanto, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1079/77, al 2 % del prezzo indicativo;

considerando che è necessario modificare in conformità gli importi che figurano all'articolo 2, paragrafo 1, ed all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione, del 5 agosto 1977, recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1381/80 [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1822/77 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

   « 1. Per la campagna lattiera 1981/1982, l'importo del prelievo è:

   a) per quanto concerne il tasso generale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,6065 ECU

   b) per quanto concerne il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,4852 ECU

   per 100 kg di latte di vacca. »

2. All'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

   « Per inizio della campagna ai sensi del comma precedente si intende l'inizio del primo periodo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, a partire dal quale il prelievo fissato per la campagna in questione è riscosso in conformità dell'articolo 7. »

3. All'articolo 5, il testo del paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal seguente testo:

   « 2. Per la campagna lattiera 1981/1982, l'importo del prelievo è:

   a) per quanto concerne il tasso generale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,6671 ECU

   b) per quanto concerne il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,5337 ECU

   per 100 kg di latte scremato o di latticello per il quale è concesso l'aiuto di cui al paragrafo 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 17.
(3) GU n. L 203 del 9. 8. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 59.